## proceduracivile.ch

Francesco Naef, Repertorio di giurisprudenza sul CPC svizzero, in: proceduracivile.ch, (consultato il 23.10.25)

## Art. 270

- <sup>1</sup> Chi ha motivo di ritenere che, senza previa audizione, sarà oggetto di un provvedimento giudiziale quale segnatamente un provvedimento superprovvisionale o un sequestro secondo gli articoli 271–281 LEF¹ può cautelativamente esporre il suo punto di vista in una memoria difensiva.²
- <sup>2</sup> La memoria difensiva è comunicata alla controparte soltanto se la relativa procedura è stata da lei promossa.
- <sup>3</sup> La memoria difensiva diviene caduca dopo sei mesi.
- <sup>1</sup> RS **281.1**
- <sup>2</sup> Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 1 del DF dell'11 dic. 2009 (approvazione ed esecuzione della Conv. di Lugano), in vigore dal 1° gen. 2011 (RU **2010** 5601; FF **2009** 1435).